

Spett.le GRUPPO MISTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA VIA CAPRUZZI SNC 70126 BARI (BA)

Oggetto: Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato

(D.Lgs. 81/2015 art.30 e successivi)

Impresa utilizzatrice

GRUPPO MISTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Partita Iva/Cod. Fiscale

93477940725 - 93477940725

Sede Legale

VIA CAPRUZZI SNC 70126 BARI BA

Sede di lavoro

TERRITORIO REGIONE PUGLIA - 70100 BARI BA

Responsabile organizzativo

DOTT. MARIO PENDINELLI

Responsabile sicurezza

Indirizzo spedizione fattura

GRUPPO MISTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - VIA CAPRUZZI

SNC - 70126 BARI (BA)

Modalità di pagamento

RI.BA, 30 GG DF SCAD.FISSA AL 5 DEL MESE

Banca d'appoggio

IT0000000000

In caso di ritardato pagamento VI saranno addebitati mensilmente gli interessi di mora nella misura prevista dal DL231/2002

Numero contratto

1215/2018/00021

Lavoratori richiesti

1

Data inizio e Data fine

01/04/2018 - 31/12/2018

contratto

ADDETTO STAMPA

Mansione Inquadramento/livello

IMPIEGATO - Livello: C1 - Gruppo: B CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro

Posizione Inail

95014834

Tasso Inail (/1000)

5,00

CCNL Impresa utilizzatrice

ENTI LOCALI - .

Orario di lavoro

PART-TIME ORIZZONTALE: 27 ORE SETTIMANALI DISTRIBUITE SECONDO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Periodo di prova

13 gg di effettivo lavoro

Motivo di ricorso alla somministrazione

Art. 31, comma 2, D.Lgs. 81/2015 NON INDICAZIONE DEL MOTIVO DEL RICORSO







Corrispettivi:

RETRIBUZIONE MENSILE	€ 1.679,14	per 13 mensilità	
PAGA BASE	€ 1.621,18	13.MA MENSILITA'	€ 1,679,14
ALTRE INDENNITA'	€ 45,80		
VACANZA CONTRATTUALE	€ 12,16		

CORRISPETTIVI (IVA esclusa)	
ORA ORDINARIA	€ 20,17
ORA FESTIVITA'	€ 20,17
ORA PERMESSO	€ 20,17
RATEO FERIE GODUTE	€ 3.64

ANDRIA, 26/03/2018

QUANTA SpA

Maio Ficien

L'impresa utilizzatrice per accettazione







CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

(D. Lgs. 81/2015 Art. 30 e succ.)

CONDIZIONI GENERALI

Premesso che QUANTA SpA è iscritta all'Albo delle Agenzie per il lavoro alla sezione I ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 276/03 (autorizzazione definitiva 1103-SG), Vi confermiamo la somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato, che sarà erogata alle condizioni e secondo le modalità riportate di seguito, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2015, articolo 30 e successivi.

- 1. QUANTA SpA attesta il pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché il versamento dei contributi previdenziali, nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia di lavoro e previdenza.
- 2. L'impresa utilizzatrice assume l'obbligo di comunicare a QUANTA SpA i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto; rimborsare a QUANTA SpA gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro somministrato; corrispondere, in caso di inadempimento di QUANTA SpA, direttamente al lavoratore il trattamento economico nonché versare direttamente i contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro somministrato, fatto salvo il diritto di rivalsa verso QUANTA SpA.
- 3. L'impresa utilizzatrice dichiara che non sussistono i divieti alla stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro previsti dall'art. 32, D. Lgs. 81/2015 e si impegna altresì a comunicarne tempestivamente a QUANTA SpA l'eventuale insorgenza nel corso del rapporto di somministrazione. In mancanza di tale informazione, ed in ogni caso in cui venga accertata la sussistenza di uno o più dei divieti innanzi riferiti, QUANTA SpA si riserva la facoltà di richiedere all'impresa utilizzatrice di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa dovesse
- 4. L'impresa utilizzatrice comunicherà tempestivamente a QUANTA SpA le informazioni relative allo svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compresi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il mancato superamento del periodo di prova, il cambiamento del luogo di lavoro dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, ogni cambiamento che riguardi l'orario di lavoro, le circostanze che possano formare oggetto di contestazione disciplinare, nonché ogni modifica del trattamento economico a favore dei lavoratori medesimi.
- 5. L'impresa utilizzatrice garantisce il rispetto delle disposizioni vigenti a tutela dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, con particolare riferimento al luogo di lavoro, all'orario, ai riposo settimanale, al lavoro festivo e notturno. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il lavoratore somministrato a mansioni superiori si obbliga a darne immediata comunicazione scritta a QUANTA SpA consegnandone copia al lavoratore medesimo (art.35, comma 5, D,Lgs. 81/2015).
- 6. L'impresa utilizzatrice è responsabile in via esclusiva degli eventuali danni nei confronti dei terzi causati dal prestatore di lavoro e/o sofferti da quest'ultimo durante lo svolgimento delle mansioni affidategli, ferma restando la copertura assicurativa di responsabilità civile stipulata da QUANTA SpA, nei casi ed alle condizioni ivi previste.
- 7. L'impresa utilizzatrice assume l'obbligo di convaildare la prestazione effettivamente svolta dai lavoratore somministrato sottoscrivendo, secondo le modalità concordate con QUANTA SpA, il foglio presenze del lavoratore in segno di accettazione del regolare svolgimento della prestazione effettuata da ogni lavoratore avviato con contratto di somministrazione e lo invierà periodicamente a QUANTA SpA per il tramite del lavoratore, trattenendone una copia.
- 8. L'impresa utilizzatrice dichiara di aver ottemperato a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Il rispetto delle norme di sicurezza, ivi compresa quelle previste dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà assunto in toto impegna ad informare i lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e il forma ed si impegna ad fornire al lavoratore somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e il forma ed si impegna a fornire al lavoratore somministrato tutte le attrezzature necessarie per la sua protezione personale.
- 9. Ai fini dell'esercizio del potere discipilnare da parte di QUANTA SpA, l'impresa utilizzatrice si fa obbligo di comunicare alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art.7 della Legge 20 maggio 1970 n.300.
- 10. Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole del presente contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

CONDIZIONI SPECIFICHE

11. Le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori, il loro inquadramento, il luogo e i'orario di lavoro, il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative e le date di inizio e fine del contratto per prestazione di lavoro somministrato sono riportati sul fronte del presente contratto.

CORRISPETTIVI

- 12. Le tariffe pattuite (per il cui dettaglio si rimanda al fronte del presente contratto) si adegueranno automaticamente ad eventuali variazioni degli oneri retributivi e previdenziali relativi al rapporto di somministrazione intervenute durante o anche successivamente alla somministrazione stessa enti Previdenziali e Assistenziali.
- 13. Nel caso di prestazione di ore straordinarie, supplementari e per ogni altra maggiorazione e/o integrazione retributiva, la tariffa applicata sarà quella concordata nell'offerta commerciale.
- 14. In caso di fermo tecnico dell'attività produttiva, anche per cause non imputabili all'impresa utilizzatrice, la stessa sarà comunque tenuta al pagamento del corrispettivo concordato e alla retribuzione dei lavoratori di cui al presente contratto.
- 15. In caso di ritardato pagamento, QUANTA addebiterà gli interessi di mora ed i costi sostenuti per il recupero del credito, così come disposto dagli artt. 4-5-6 D.Lgs.231/02.





MODALITÀ DI FATTURAZIONE

- 16. Mensilmente, a consuntivo, la fatturazione sarà effettuata sulla base delle ore ordinarie e straordinarie indicate sul rapportino mensile, oltre ad eventuali onerì a carico dell'impresa utilizzatrice, ed inviata in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'impresa utilizzatrice.
- 17. QUANTA SpA potrà risolvere il presente contratto qualora vi sia ritardo nei pagamenti da parte dell'impresa utilizzatrice superiore ai 30 gg., nonché qualora l'impresa utilizzatrice sia ammessa o sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale, siano protestati effetti cambiari o assegni emessi dall'impresa utilizzatrice o siano promosse nei suoi confronti procedure esecutive. A tal fine l'impresa utilizzatrice dichiara di non avere in atto procedure esecutive e/o fallimentari all'atto della sottoscrizione dei presente accordo.
- 18. La quota di ratei di retribuzione maturata su ferie e permessi, se questi vengono goduti nel corso della missione di cui al presente contratto, verrà fatturata con lo stesso margine delle ore ordinarie. In caso di aumento della retribuzione nel corso della missione, l'eventuale rivalutazione degli istituti differiti (ovvero la differenza tra i ratei di 13esima, eventuale 14esima, ferie, roi ed ex-festività accantonati ed i ratei risultanti dall'aumento retributivo) sarà fatturata.

RISERVATEZZA

19. QUANTA SpA assume l'obbligo di mantenere riservati, e non divulgare a terzi, tutti i documenti, le informazioni ed il materiale di cui venisse a conoscenza, direttamente o tramite i lavoratori somministrati inviati, nel corso dello svolgimento dei presente contratto.

Gestione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - Clausola contrattuale

- 20. Anche con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 glugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Quanta S.p.A. il Codice Etico, quale documento che definisce l'insieme di valori di etica aziendale che la società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato. E' interesse primario di Quanta S.p.A. che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice etico.
- Il Codice etico è consultabile sul sito internet https://www.quanta.com/chi-siamo/certificazioni/ sotto la voce "ADOZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. Lgs. 231/2001"
- La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.
- Il contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c. su comunicazione di Quanta SpA, in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con Quanta SpA, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la Vostra responsabilità o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive dei divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei Vostri confronti per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata ad Quanta SpA, che avrà la faccità di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..









PRIVACY

21. Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni dei Codice in materia di dati personali di cui al D.L.gs. 196/03 sulla tutela delle persone e degli attri soggetti rispetto ai trattamento dei dati personali e ad effettuare i rispettivi trattamenti dei dati in conformità alle medesime disposizioni, comunicazione a terzi, ini incluso l'utilizzatore.

FORO COMPETENTE/ARBITRATO

22. Le parti convengono che per tutte le controversia inerenti al presente contratto sia competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda al D. Lgs. 10 settembre 2003 nº 276 e alle eventuali successive modifiche al D. Lgs. 81/2015, nonché al CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro in vigore

QUANTA SpA

Mais Ficien

L'impresa utilizzatrice per accettazione

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente i punti: 6 (responsabilità dell'utilizzatore),8 (sicurezza sul lavoro), 9 (contestazioni ai lavoratori), 11 (trattamento economico), 12 (adequamento tariffe), 16 (modalità di fatturazione), 17 (risoluzione del contratto), 19 (riservatezza), 20 (Gestione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - Clausola contrattuale), 21 (privacy), 22 (foro di Milano).

ANDRIA, 26/03/2018

QUANTA SpA

Main Fraiser

L'impresa utilizzatice per accettazione





Spettle GRUPPO MISTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA VIA CAPRUZZI SNC 70126 BARI (BA)

Bari, 01/01/2019

OGGETTO: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Proroga del periodo di assegnazione nr. 1

(D. Lgs. 81/2015 Art. 31 comma 2 - Art. 47 CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro (27/02/2014))

Con riferimento alla vostra gradita richlesta, VI confermiamo la proroga del contratto di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato per numero 1 lavoratori.

Il contratto da noi stipulato in data 26/03/2018 viene prorogato per il periodo dal 01/01/2019 al 28/02/2019, alle seguenti condizioni: non utilizzare - Art. 31, comma 2, D.Lgs. 81/2015 NON INDICAZIONE DEL MOTIVO DEL

La preghiamo di restituirci copia della presente per ricevuta e accettazione.

Cordiali saluti.

QUANTA SpA

Mens France

L'Azienda utilizzatrice per accettazione





Gent. Sig. D'Auria Piero VIA ARNO,8 74100 TARANTO TA

Bari, 01/03/2019

OGGETTO: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASSUNZIONE N: 1215/2018/30 - CONTRATTO N: 1215/2018/00021

Proroga del periodo di assegnazione nr. 2

(D. Lgs. 81/2015 Art. 31 comma 2 - Art. 22 CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro (15 ottobre 2019))

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro e da quanto disciplinato dal Capo IV del D.Lgs.81/2015, Le proponiamo di prorogare il contratto di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato con noi stipulato in data 01/04/2018 per un ulteriore periodo dal 01/03/2019 al 31/05/2019, alle seguenti condizioni: non utilizzare - Art. 31, comma 2, D.Lgs. 81/2015 NON INDICAZIONE DEL MOTIVO DEL RICORSO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato si fa riferimento alle norme di cui al D. Lgs. 25 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 15 ottobre 2019 e al contratto collettivo applicato dall'Azienda utilizzatrice.

La preghiamo di restituirci copia della presente firmata per ricevuta e accettazione.

Cordiali saluti.

QUANTA SpA

Mans Fraien

Per accettazione Firma del Lavoratore





Spett.le Gruppo Misto Del Consiglio Regionale Della Puglia Via Capruzzi Snc 70126 BARI (BA)

Bari, 01/03/2019

OGGETTO: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CONTRATTO NR: 1215/2018/00021

Proroga del periodo di assegnazione nr. 2

(D. Lgs. 81/2015 Art. 34, comma 2 - Art. 22 CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro (15 ottobre 2019))

Con riferimento alla vostra gradita richiesta, Vi confermiamo la proroga del contratto di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato per numero 1 lavoratori.


Il contratto da noi stipulato in data 26/03/2018 viene prorogato per il periodo dal 01/03/2019 al 31/05/2019, alle seguenti condizioni: non utilizzare - Art. 31, comma 2, D.Lgs. 81/2015 NON INDICAZIONE DEL MOTIVO DEL RICORSO

La preghiamo di restituirci copia della presente per ricevuta e accettazione.

Cordiali saluti.

QUANTA SpA

Main Ficien







Gruppo Misto Del Consiglio Regionale Della Puglia Via Capruzzi Snc 70126 BARI (BA)

Oggetto: Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato

(D.Lgs. 81/2015 art.30 e successivi)

Impresa utilizzatrice

Partita Iva/Cod. Fiscale

Sede Legale

Sede di lavoro

Responsabile organizzativo Responsabile sicurezza

Indirizzo spedizione fattura

Modalità di pagamento

Gruppo Misto Del Consiglio Regionale Della Puglia

Spett.le

- 93477940725

Via Capruzzi Snc 70126 BARI BA

TERRITORIO REGIONE PUGLIA - 70100 BARI BA

DOTT, MARIO PENDINELLI

Gruppo Misto Del Consiglio Regionale Della Puglia - Via Capruzzi Snc - 70126 BARI

BONIFICO BANCARIO 30 GG DF

Numero contratto

Lavoratori richiesti

Data inizio e Data fine

contratto

Mansione

Inquadramento/livello

Posizione Inail

Tasso Inail (/1000)

CCNL Impresa utilizzatrice

Orario di lavoro

ADDETTO STAMPA

1201/2019/00034

IMPIEGATO - Livello: C1 - Gruppo: C CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro

05/06/2019 - 31/12/2019

95014834

5,00

ENTI LOCALI - .

PART-TIME ORIZZONTALE: 15 ORE SETTIMANALI SECONDO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Periodo di prova

13 gg di effettivo lavoro

Lavoratore Svantaggiato

No





Corrispettivi:

RETRIBUZIONE MENSILE	€ 1.741,14	per 13 mensilità	
PAGA BASE	€ 1.695,34	13.MA MENSILITA'	€ 1.741,14
ALTRE INDENNITA'	€ 45,80		

CORRISPETTIVI (IVA esclusa)	
ORA ORDINARIA	€ 21,36
ORA FESTIVITA'	€ 21,36
ORA ASSENZA RETRIB.	€ 21,35
RATEO FERIE GODUTE	€ 4,07
ARRETRATI RINNOVO CCNL	1,08
TRASFERTA ITALIA	€ 39,96

Bari, 05/06/2019

QUANTA SpA

L'impresa utilizzatrice per accettazione







CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

(D. Lgs. 81/2015 Art. 30 e succ.)

CONDIZIONI GENERALI

Premesso che QUANTA SpA è iscritta all'Albo delle Agenzie per il lavoro alla sezione I ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 276/03 (autorizzazione definitiva 1103-SG), Vi confermiamo la somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato, che sarà erogata alle condizioni e secondo le modalità riportate di seguito, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2015, articolo 30 e successivi.

- 1. QUANTA SpA attesta il pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché il versamento dei contributi previdenziali, nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia di lavoro e previdenza.
- 2. L'impresa utilizzatrice assume l'obbligo di comunicare a QUANTA SpA i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto; rimborsare a QUANTA SpA gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro somministrato; corrispondere, in caso di inadempimento di QUANTA SpA, direttamente al lavoratore il trattamento economico nonché versare direttamente i contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro somministrato, fatto salvo il diritto di rivalsa verso QUANTA SpA.
- 3. L'impresa utilizzatrice dichiara che non sussistono i divieti alla stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro previsti dall'art. 32, D. Lgs. 81/2015 e si impegna altresì a comunicarne tempestivamente a QUANTA SpA l'eventuale insorgenza nel corso del rapporto di somministrazione. In mancanza di tale informazione, ed in ogni caso in cui venga accertata la sussistenza di uno o più dei divieti innanzi riferiti, QUANTA SpA si riserva la facoltà di richiedere all'impresa utilizzatrice di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa dovesse
- 4. L'impresa utilizzatrice comunicherà tempestivamente a QUANTA SpA le informazioni relative allo svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compresi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il mancato superamento del periodo di prova, il cambiamento del luogo di lavoro dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, ogni cambiamento che riguardi l'orario di lavoro, le circostanze che possano formare oggetto di contestazione disciplinare, nonché ogni modifica del trattamento economico a favore dei lavoratori medesimi.
- 5. L'impresa utilizzatrice garantisce il rispetto delle disposizioni vigenti a tutela dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, con particolare riferimento al luogo di lavoro, all'orario, al riposo settimanale, al lavoro festivo e notturno. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il lavoratore somministrato a mansioni superiori si obbliga a darne immediata comunicazione scritta a QUANTA SpA consegnandone copia al lavoratore medesimo (art.35, comma 5, D.Lgs. 81/2015).
- 6. L'impresa utilizzatrice è responsabile in via esclusiva degli eventuali danni nei confronti dei terzi causati dal prestatore di lavoro e/o sofferti da quest'ultimo durante lo svolgimento delle mansioni affidategli, ferma restando la copertura assicurativa di responsabilità civile stipulata da QUANTA SpA, nei casi ed alle condizioni ivi previste.
- 7. L'impresa utilizzatrice assume l'obbligo di convalidare la prestazione effettivamente svolta dal lavoratore somministrato sottoscrivendo, secondo le modalità concordate con QUANTA SpA, il foglio presenze del lavoratore in segno di accettazione del regolare svolgimento della prestazione effettuata da ogni lavoratore avviato con contratto di somministrazione e lo invierà periodicamente a QUANTA SpA per il tramite del lavoratore, trattenendone una copia.
- 8. L'impresa utilizzatrice dichiara di aver ottemperato a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Il dall'impresa utilizzatrice alle cui direttive il Lavoratore è sottoposto. L'impresa utilizzatrice, ai sensi dell'art.35, comma 4 del D. Lgs. 81/201, si addestra all'uso delle attrezzature di lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma ed si impegna ad fornire al lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma ed si impegna a fornire al lavoratore somministrato tutte le attrezzature necessarie per la sua protezione personale.
- Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte di QUANTA SpA, l'impresa utilizzatrice si fa obbligo di comunicare alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art.7 della Legge 20 maggio 1970 n.300.
- 10. Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole del presente contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

CONDIZIONI SPECIFICHE

- 11. Le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori, il loro inquadramento, il luogo e l'orario di lavoro, il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative e le date di inizio e fine del contratto per prestazione di lavoro somministrato sono riportati sul fronte del presente contratto.
- 11 bis. Con riferimento all'indicazione delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015, che spetta, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, del D.L. n. 87/2018, convertito in Legge n. 96/2018, all'utilizzatore e che a questo esclusivamente si applicano, l'utilizzatore espressamente sostenere le spese legali che l'Agenzia dovesse sostenere per la eventuale chiamata in giudizio da parte del lavoratore, allorché il ricorso 1, sopra indicato.
- 11 ter. Qualora l'Impresa Utilizzatrice assuma direttamente il lavoratore ricercato e selezionato da Quanta Spa, prima che sia decorso un periodo congruo del contratto in somministrazione (comprensivo di eventuali proroghe), la stessa riconoscerà alla somministratrice un importo, a titolo di raggiungimento del periodo inizialmente concordato.

CORRISPETTIVI



A.I.A. per il Lavoro Sez. I Prot. 1103-SG del 26/11/2004 C.F., P.iva, R.I. MI n. 10990660150 Codice Destinatario: SN4CSRI REA n. 1424760 Cap. Soc. €17.000.000 i.v.

Quanta S.p.A con socio unico Sede legale e amministrativa: Via Assietta 19, 20161 Milano - Italy

Filiale: Via Amendola, 201/9 - 70126 Bari - Italy

T 0808757901 F 0808499257 bari@quanta.com - quanta.com





- 12. Le tariffe pattuite (per il cui dettaglio si rimanda al fronte del presente contratto) si adegueranno automaticamente ad eventuali variazioni degli oneri retributivi e previdenziali relativi al rapporto di somministrazione intervenute durante o anche successivamente alla somministrazione stessa e derivanti da modifiche legislative, rinnovi di contratto collettivo, sia a livello aziendale che a livello nazionale, disposizioni amministrative degli Enti Previdenziali e Assistenziali.
- 13. Nel caso di prestazione di ore straordinarie, supplementari e per ogni altra maggiorazione e/o integrazione retributiva, la tariffa applicata sarà quella concordata nell'offerta commerciale.
- 14. In caso di fermo tecnico dell'attività produttiva, anche per cause non imputabili all'impresa utilizzatrice, la stessa sarà comunque tenuta al pagamento del corrispettivo concordato e alla retribuzione dei lavoratori di cui al presente contratto
- 15. In caso di ritardato pagamento, QUANTA addebiterà gli interessi di mora ed i costi sostenuti per il recupero del credito, così come disposto dagli artt. 4-5-6 D.Lgs.231/02.

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

- 16. Mensilmente, a consuntivo, la fatturazione sarà effettuata sulla base delle ore ordinarie e straordinarie indicate sul rapportino mensile, oltre ad eventuali oneri a carico dell'impresa utilizzatrice, ed inviata in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'impresa utilizzatrice.
- 17. QUANTA SpA potrà risolvere il presente contratto qualora vi sia ritardo nei pagamenti da parte dell'impresa utilizzatrice superiore ai 30 gg., nonché qualora l'impresa utilizzatrice sia ammessa o sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale, siano protestati effetti cambiari o assegni emessi dall'impresa utilizzatrice o siano promosse nei suoi confronti procedure esecutive. A tal fine l'impresa utilizzatrice dichiara di non avere in atto procedure esecutive e/o fallimentari all'atto della sottoscrizione del presente accordo.
- 18. La quota di ratei di retribuzione maturata su ferie e permessi, se questi vengono goduti nel corso della missione di cui al presente contratto, verrà fatturata con lo stesso margine delle ore ordinarie. In caso di aumento della retribuzione nel corso della missione, l'eventuale rivalutazione degli istituti differiti (ovvero la differenza tra i ratei di 13esima, eventuale 14esima, ferie, rol ed ex-festività accantonati ed i ratei risultanti dall'aumento retributivo) sarà fatturata.

RISERVATEZZA

19. QUANTA SpA assume l'obbligo di mantenere riservati, e non divulgare a terzi, tutti i documenti, le informazioni ed il materiale di cui venisse a conoscenza, direttamente o tramite i lavoratori somministrati inviati, nel corso dello svolgimento del presente contratto.

Gestione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - Clausola contrattuale

20. Anche con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Quanta S.p.A. il Codice Etico, quale documento che definisce l'insieme di valori di etica aziendale che la società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato. E' interesse primario di Quanta S.p.A. che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice etico.

Il Codice etico è consultabile sul sito internet https://www.quanta.com/certificazioni/modello-organizzativo-231

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.

Il contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c. su comunicazione di Quanta SpA. in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con Quanta SpA., accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la Vostra responsabilità o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interditive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei Vostri confronti per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata ad Quanta SpA. che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..





PRIVACY

21. Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni del Codice in materia di dati personali modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio) sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e ad effettuare i rispettivi trattamenti dei dati in conformità alle medesime disposizioni. A tal fine, si fa presente che il consenso al Lavoratore somministrato viene richiesto da QUANTA esclusivamente per i propri trattamenti e per la comunicazione a terzi, ivi incluso l'utilizzatore.

FORO COMPETENTE/ARBITRATO

22. Le parti convengono che per tutte le controversie inerenti al presente contratto sia competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda al D. Lgs. n. 81/2015 e alle eventuali successive modifiche, al D. Lgs. n. 276/2003 nonché al CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro in vigore.


QUANTA SpA

'impresa utilizzatrice accettazione

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente i punti: 4 (variazioni contrattuali), 6 (responsabilità dell'utilizzatore),8 (sicurezza sul lavoro), 9 (contestazioni ai lavoratori), 11 (trattamento economico), 11bis (causale), 11ter (assunzione diretta),12 (adeguamento tariffe), 16 (modalità di fatturazione), 17 (risoluzione del contratto), 19 (riservatezza), 20 (Gestione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - Clausola contrattuale), 21 (privacy), 22 (foro di Milano).

Bari, 05/06/2019

QUANTA SpA









Spett.le Gruppo Misto Del Consiglio Regionale Della Puglia Via Capruzzi Snc 70126 BARI (BA)

Oggetto: Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato

(D.Lgs. 81/2015 art.30 e successivi)

Impresa utilizzatrice

Gruppo Misto Del Consiglio Regionale Della Puglia

Partita Iva/Cod. Fiscale

- 93477940725

Sede Legale

Via Capruzzi Snc 70126 BARI BA

Sede di lavoro

TERRITORIO REGIONE PUGLIA - 70100 BARI BA

Responsabile organizzativo

Responsabile sicurezza Indirizzo spedizione fattura

Gruppo Misto Del Consiglio Regionale Della Puglia - Via Capruzzi Snc - 70126 BARI (BA)

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO 30 GG DATA COMPETENZA

Numero contratto

1201/2019/00031

Lavoratori richiesti

Data inizio e Data fine

contratto

01/06/2019 - 31/07/2019

Mansione

ASSISTENTE GRUPPO CONSIGLIARE

Inquadramento/livello

IMPIEGATO - Livello: C1 - Gruppo: B CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro

Posizione Inail

95014834

Tasso Inail (/1000)

5,00 ENTI LOCALI - .

CCNL Impresa utilizzatrice Orario di lavoro

PART-TIME ORIZZONTALE, 15 ORE SETTIMANALI SECONDO ORGANIZZAZIONE

AZIENDALE

Periodo di prova

5 gg di effettivo lavoro

Lavoratore Svantaggiato

No





Corrispettivi:

RETRIBUZIONE MENSILE	€ 1.741,14	per 13 mensilità	
PAGA BASE	€ 1.695,34	13.MA MENSILITA'	€ 1.741,14
ALTRE INDENNITA'	€ 45,80		

CORRISPETTIVI (IVA esclusa)	
ORA ORDINARIA	€ 21,14
ORA FESTIVITA'	€ 21,14
ORA ASSENZA RETRIB.	€ 21,14
RATEO FERIE GODUTE	€ 4,04
ARRETRATI RINNOVO CCNL	1,08
INDENNITA' DI COMPARTO (NO TFR)	1,06

Bari, 31/05/2019

QUANTA SpA

Mein Ficien

A.I.A. per il Lavoro Sez. I

REA n. 1424760

Prot. 1103-SG del 26/11/2004 C.F., P.iva, R.I. MI n. 10990660150

Codice Destinatario: SN4CSRI

Cap. Soc. €17.000.000 i.v.

L'impresa utilizzatrice per accettazione







CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

(D. Lgs. 81/2015 Art. 30 e succ.)

CONDIZIONI GENERALI

Premesso che QUANTA SpA è iscritta all'Albo delle Agenzie per il lavoro alla sezione I ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 276/03 (autorizzazione definitiva 1103-SG), Vi confermiamo la somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato, che sarà erogata alle condizioni e secondo le modalità riportate di seguito, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2015, articolo 30 e successivi.

- 1. QUANTA SpA attesta il pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché il versamento dei contributi previdenziali, nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia di lavoro e previdenza.
- 2. L'impresa utilizzatrice assume l'obbligo di comunicare a QUANTA SpA i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto; rimborsare a QUANTA SpA gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro somministrato; corrispondere, in caso di inadempimento di QUANTA SpA, direttamente al lavoratore il trattamento economico nonché versare direttamente i contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro somministrato, fatto salvo il diritto di rivalsa verso QUANTA SpA.
- 3. L'impresa utilizzatrice dichiara che non sussistono i divieti alla stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro previsti dall'art. 32, D. Les. 81/2015 e si impegna altresì a comunicarne tempestivamente a QUANTA SpA l'eventuale insorgenza nel corso del rapporto di somministrazione. In mancanza di tale informazione, ed in ogni caso in cui venga accertata la sussistenza di uno o più dei divieti innanzi riferiti, derivarne.
- 4. L'impresa utilizzatrice comunicherà tempestivamente a QUANTA SpA le informazioni relative allo svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compresi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il mancato superamento del periodo di prova, il cambiamento del luogo di lavoro dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, ogni cambiamento che riguardi l'orario di lavoro, le circostanze che possano formare oggetto di contestazione disciplinare, nonché ogni modifica del trattamento economico a favore dei lavoratori medesimi.
- 5. L'impresa utilizzatrice garantisce il rispetto delle disposizioni vigenti a tutela dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, con particolare riferimento al luogo di lavoro, all'orario, al riposo settimanale, al lavoro festivo e notturno. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il lavoratore somministrato a mansioni superiori si obbliga a darne immediata comunicazione scritta a QUANTA SpA consegnandone copia al lavoratore medesimo (art.35, comma 5, D.Lgs. 81/2015).
- 6. L'impresa utilizzatrice è responsabile in via esclusiva degli eventuali danni nei confronti dei terzi causati dal prestatore di lavoro e/o sofferti da quest'ultimo durante lo svolgimento delle mansioni affidategli, ferma restando la copertura assicurativa di responsabilità civile stipulata da QUANTA SpA, nei casi ed alle condizioni ivi previste.
- 7. L'impresa utilizzatrice assume l'obbligo di convalidare la prestazione effettivamente svolta dal lavoratore somministrato sottoscrivendo, secondo le modalità concordate con QUANTA SpA, il foglio presenze del lavoratore in segno di accettazione del regolare svolgimento della prestazione effettuata da ogni lavoratore avviato con contratto di somministrazione e lo invierà periodicamente a QUANTA SpA per il tramite del lavoratore, trattenendone una copia.
- R. L'impresa utilizzatrice dichiara di aver ottemperato a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Il rispetto delle norme di sicurezza, ivi comprese quelle previste dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà assunto in toto impegna ad informare i lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma ed addestra all'uso delle attrezzature di lavora con ecessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale vengono assunti. L'impresa utilizzatrice si impegna a fornire al lavoratore somministrato tutte le attrezzature necessarie per la sua protezione personale.
- 9. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte di QUANTA SpA, l'impresa utilizzatrice si fa obbligo di comunicare alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art.7 della Legge 20 maggio 1970 n.300.
- 10. Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole del presente contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

CONDIZIONI SPECIFICHE

- 11. Le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori, il loro inquadramento, il luogo e l'orario di lavoro, il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative e le date di inizio e fine del contratto per prestazione di lavoro somministrato sono riportati sul fronte del presente contratto.
- 11 bis. Con riferimento all'indicazione delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015, che spetta, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, del D.L. n. 87/2018, convertito in Legge n. 96/2018, all'utilizzatore e che a questo esclusivamente si applicano, l'utilizzatore espressamente sostenere le spese legali che l'Agenzia dovesse sostenere per la eventuale chiamata in giudizio da parte del lavoratore, allorché il ricorso 1, sopra indicato.
- 11 ter. Qualora l'Impresa Utilizzatrice assuma direttamente il lavoratore ricercato e selezionato da Quanta Spa, prima che sia decorso un periodo congruo del contratto in somministrazione (comprensivo di eventuali proroghe), la stessa riconoscerà alla somministratrice un importo, a titolo di raggiungimento del periodo inizialmente concordato.

CORRISPETTIVI



A.I.A. per il Lavoro Sez. | Prot. 1103-SG del 26/11/2004 C.F., P.iva, R.I. MI n. 10990660150 Codice Destinatario: SN4CSRI REA n. 1424760 Cap. Soc. €17.000,000 i.v.

Quanta S.p.A con socio unico Sede legale e amministrativa: Via Assietta 19, 20161 Milano - Italy Filiale: Via Amendola, 201/9 - 70126 Bari - Italy T 0808757901 F 0808499257 bari@quanta.com - quanta.com





- 12. Le tariffe pattuite (per il cui dettaglio si rimanda al fronte del presente contratto) si adegueranno automaticamente ad eventuali variazioni degli oneri retributivi e previdenziali relativi al rapporto di somministrazione intervenute durante o anche successivamente alla somministrazione stessa e derivanti da modifiche legislative, rinnovi di contratto collettivo, sia a livello aziendale che a livello nazionale, disposizioni amministrative degli Enti Previdenziali e Assistenziali.
- 13. Nel caso di prestazione di ore straordinarie, supplementari e per ogni altra maggiorazione e/o integrazione retributiva, la tariffa applicata sarà quella concordata nell'offerta commerciale.
- 14. In caso di fermo tecnico dell'attività produttiva, anche per cause non imputabili all'impresa utilizzatrice, la stessa sarà comunque tenuta al pagamento del corrispettivo concordato e alla retribuzione dei lavoratori di cui al presente contratto .
- 15. In caso di ritardato pagamento, QUANTA addebiterà gli interessi di mora ed i costi sostenuti per il recupero del credito, cosi come disposto dagli artt. 4-5-6 D.Lgs.231/02.

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

- 16. Mensilmente, a consuntivo, la fatturazione sarà effettuata sulla base delle ore ordinarie e straordinarie indicate sul rapportino mensile, oltre ad eventuali oneri a carico dell'impresa utilizzatrice, ed inviata in formato elettronico nel rispetto della normative vigente.
- 17. La fattura deve essere pagata entro la data di scadenza indicata. QUANTA SpA potrà risolvere il presente contratto qualora vi sia ritardo nei pagamenti da parte dell'impresa utilizzatrice superiore ai 30 gg., nonché qualora l'impresa utilizzatrice sia ammessa o sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale, siano protestati effetti cambiari o assegni emessi dall'impresa utilizzatrice o siano promosse nei suoi confronti procedure esecutive. A tal fine l'impresa utilizzatrice dichiara di non avere in atto procedure esecutive e/o fallimentari all'atto della sottoscrizione del presente accordo.
- 18. QUANTA SPA, qualora vi sia l'esigenza di disporre dell'importo fatturato per fronteggiare le scadenze, potrà effettuare la cessione pro-soluto del credito a Banche o Istituti finanziari.
- 19. La quota di ratei di retribuzione maturata su ferie e permessi, se questi vengono goduti nel corso della missione di cui al presente contratto, verrà fatturata con lo stesso margine delle ore ordinarie. In caso di aumento della retribuzione nel corso della missione, l'eventuale rivalutazione degli istituti differiti (ovvero la differenza tra i ratei di 13esima, eventuale 14esima, ferie, rol ed ex-festività accantonati ed i ratei risultanti dall'aumento retributivo) sarà fatturata.

RISERVATEZZA

20. QUANTA SpA assume l'obbligo di mantenere riservati, e non divuigare a terzi, tutti i documenti, le informazioni ed il materiale di cui venisse a conoscenza, direttamente o tramite i lavoratori somministrati inviati, nel corso dello svolgimento del presente contratto.

Gestione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - Clausola contrattuale

21. Anche con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Quanta S.p.A. il Codice Etico, quale documento che definisce l'insieme di valori di etica aziendale che la società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato. E' interesse primario di Quanta S.p.A. che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice etico.

Il Codice etico è consultabile sul sito internet https://certificazioni.quanta.com

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.

Il contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c. su comunicazione di Quanta SpA. in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con Quanta SpA., accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la Vostra responsabilità o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divito di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei Vostri confronti per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata ad Quanta SpA. che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..



A.I.A. per il Lavoro Sez. I Prot. 1103-SG del 26/11/2004 C.F., P.iva, R.I. MI n. 10990660150 Codice Destinatario: SN4CSRI REA n. 1424760 Cap. Soc. €17.000.000 i.v.



PRIVACY

22. Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni del Codice in materia di dati personali modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio) sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e ad effettuare i rispettivi trattamenti dei dati in conformità alle medesime disposizioni. A tal fine, si fa presente che il consenso al Lavoratore somministrato viene richiesto da QUANTA esclusivamente per i propri trattamenti e per la comunicazione a terzi, ivi incluso l'utilizzatore.

FORO COMPETENTE/ARBITRATO

23. Le parti convengono che per tutte le controversie inerenti al presente contratto sia competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda al D. Lgs. n. 81/2015 e alle eventuali successive modifiche, al D. Lgs. n. 276/2003 nonché al CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro in vigore.

QUANTA SpA

L'impresa utilizzatrice per accettazione

New Ficien

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente i punti: 4 (variazioni contrattuali), 6 (responsabilità dell'utilizzatore), 8 (sicurezza sul lavoro), 9 (contestazioni ai lavoratori), 11 (trattamento economico), 11bis (causale), 11ter (assunzione diretta),12 (adeguamento tariffe), 16 (modalità di fatturazione), 17 (risoluzione del contratto), 18 (prosoluto), 19 (ratei), 20 (riservatezza), 21 (Gestione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - Clausola contrattuale), 22 (privacy), 23 (foro di Milano).

Bari, 31/05/2019

QUANTA SpA

Mais Ficien

L'impresa utilizzatrice per accettazione





Gent. Sig. Petrocelli Sabatino CORSO PIEMONTE, 99 74100 TARANTO TA

Bari, 01/08/2019

OGGETTO: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASSUNZIONE N: 1201/2019/53 - CONTRATTO N: 1201/2019/00031

Proroga del periodo di assegnazione nr. 1

(D. Lgs. 81/2015 Art. 31 comma 2 - Art. 22 CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro (15 ottobre 2019))

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro e da quanto disciplinato dal Capo IV del D.Lgs.81/2015, Le proponiamo di prorogare il contratto di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato con noi stipulato in data 01/06/2019 per un ulteriore periodo dal 01/08/2019 al 31/08/2019.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato si fa riferimento alle norme di cui al D. Lgs. 25 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 15 ottobre 2019 e al contratto collettivo applicato dall'Azienda utilizzatrice.

La preghiamo di restituirci copia della presente firmata per ricevuta e accettazione.

Cordiali saluti.

QUANTA SpA

Man Ficien

Per accettazione Firma del Lavoratore





Spett.le Gruppo Misto Del Consiglio Regionale Della Puglia Via Capruzzi Snc 70126 BARI (BA)

Bari, 01/08/2019

OGGETTO: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CONTRATTO NR: 1201/2019/00031

Proroga del periodo di assegnazione nr. 1

(D. Lgs. 81/2015 Art. 34, comma 2 - Art. 22 CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro (15 ottobre 2019))

Con riferimento alla vostra gradita richiesta, Vi confermiamo la proroga del contratto di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato per numero 1 lavoratori.

L'Azienda utilizzatrice per accettazione

Il contratto da noi stipulato in data 31/05/2019 viene prorogato per il periodo dal 01/08/2019 al 31/08/2019.

La preghiamo di restituirci copia della presente per ricevuta e accettazione.

Cordiali saluti.

QUANTA SpA

Meins Ficien







Spett.le GRUPPO MISTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA VIA CAPRUZZI SNC 70126 BARI (BA)

Óggetto: Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015 art.30 e successivi)

Impresa utilizzatrice

GRUPPO MISTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Partita Iva/Cod. Fiscale

93477940725 - 93477940725

Sede Legale Sede di lavoro

VIA CAPRUZZI SNC 70126 BARI BA VIA CAPRUZZI SNC 70126 BARI BA

Responsabile organizzativo

DOTT. MARIO PENDINELLI

Responsabile sicurezza

Indirizzo spedizione fattura

GRUPPO MISTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - VIA CAPRUZZI SNC - 70126 BARI (BA)

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO 30 GG DF

Numero contratto

1215/2019/00001

Lavoratori richiesti

Data inizio e Data fine contratto

02/01/2019 - 31/05/2019

Mansione

ASSISTENTE GRUPPO CONSIGLIARE

Inquadramento/livello

IMPIEGATO - Livello: C1 - Gruppo: B CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro

Posizione Inail

95014834

Tasso Inail (/1000)

5.00

CCNL Impresa utilizzatrice

ENTI LOCALI -.

Orario di lavoro

PART-TIME ORIZZONTALE: 15 ORE SETTIMANALI DISTRIBUITE SECONDO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Periodo di prova

6 gg di effettivo lavoro





Corrispettivi:

PAGA BASE € 1.695,34 13.MA MENSILITA' € 1.741,14 ALTRE INDENNITA' € 45,80 € 1.741,14	RETRIBUZIONE MENSILE PAGA BASE ALTRE INDENNITA'	·1	€1.741,14
--	---	----	-----------

CORRISPETTIVI (IVA esclusa)	
ORA ORDINARIA	€ 21,05
ORA FESTIVITA'	€21,05
ORA PERMESSO	€ 21,05
RATEO FERIE GODUTE	€ 3,92
ARRETRATI RINNOVO CCNL	€ 1.53

Bari, 02/01/2019

QUANTA SPA

Mais Fraien

L'impresa utilizzatrice per accettazione







CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

(D. Lgs. 81/2015 Art. 30 e succ.)

CONDIZIONI GENERALI

Premesso che QUANTA SpA è iscritta all'Albo delle Agenzie per il lavoro alla sezione I ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 276/03 (autorizzazione definitiva 1103-SG); Vi confermiamo la somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato, che sarà erogata alle condizioni e secondo le modalità riportate di seguito, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2015, articolo 30 e successivi.

- 1. QUANTA SpA attesta il pagamento diretto al lavoratore dei trattamento economico nonché il versamento del contributi previdenziali, nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia di lavoro e previdenza.
- 2. L'impresa utilizzatrice assume l'obbligo di comunicare a QUANTA SpA i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o dei minore periodo di durata del rapporto; rimborsare a QUANTA SpA gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro somministrato; corrispondere, in caso di inadempimento di QUANTA SpA, direttamente al lavoratore il trattamento economico nonché versare direttamente i contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro somministrato, fatto salvo il diritto di rivaisa verso QUANTA SpA.
- 3. L'impresa utilizzatrice dichiara che non sussistono i divieti alla stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro previsti dell'art. 32, D. Lgs. 81/2015 e si impagna altresi a comunicame tempestivamente a QUANTA SpA l'eventuale insorgenza nel corso del rapporto di somministrazione, in mancanza di tale informazione, ed in ogni caso in cui venga accertata la sussistenza di uno o più del divieti innanzi riferiti, QUANTA SpA si riserva la facoltà di richiedere all'impresa utilizzatrice di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa dovesse
- 4. L'impresa utilizzatrice comunicherà tempestivamente a QUANTA SpA le informazioni relative allo svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compresi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il mancato superamento del periodo di prova, il cambiamento del luogo di lavoro dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, ogni cambiamento che riguardi l'orario di lavoro, le circostanza che passano formare oggetto di contestazione disciplinare, nonché ogni modifica del trattamento economico a favore dei lavoratori medesimi.
- 5. L'impresa utilizzatrice garantisce il rispetto delle disposizioni vigenti a tutola dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, con particolare riferimento al luogo di lavoro, afforario, al riposo settimanale, al lavoro festivo e notturno. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il lavoratore somministrato a mansioni superiori si obbliga a darne immediata comunicazione scritta a QUANTA SpA consegnancione copia al lavoratore medesimo (art.35, comma 5, D.Lgs. 81/2015).
- 6. L'Impresa utilizzatrice è responsabile in via esclusiva degli eventuali danni nei confronti dai terzi causati dai prestatore di lavoro a/o sofferti da quest'ultimo durante lo svolgimento delle mansioni affidategli, ferma restando la copertura assicurativa di responsabilità civile stipulata da QUANTA SpA, nei casi ed alle condizioni ivi previste.
- 7. L'impresa utilizzatrice assume l'obbligo di convalidare la prestazione effettivamente svolta dal lavoratore somministrato sottoscrivendo, secondo le modalità concordate con QUANTA SpA, il foglio presenze del lavoratore in segno di accettazione del regolate svolgimento della prestazione effettuata de ogni lavoratore avviato con contratto di somministrazione e lo invierà periodicamente a QUANTA SpA per il tramite del lavoratore, trattenendone una copia.
- 8. L'impresa utilizzatrice dichiara di aver ottemporato a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Il rispetto delle norme di sicurezza, ivi comprese quelle prevista dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà assunto in loto dall'impresa utilizzatrice alle cui direttive il Lavoratore è sottoposto. L'impresa utilizzatrice, ai sensi dell'art.55, comma 4 del D. Lgs. 81/2015, si impegna ad informare i lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma ed addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale vengono assunti. L'impresa utilizzatrice si impegna a fornire al lavoratore somministrato tutte le attrezzature necessarie per la sua protezione personale.
- Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte di QUANTA SpA, l'impresa utilizzatrice si fa obbligo di comunicare alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art.7 della Legge 20 maggio 1970 n.300.
- 10. Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole del presente contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

CONDIZIONI SPECIFICHE

- 11. Le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori, il loro inquadramento, il luogo e l'orario di lavoro, il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative e le date di inizio e fine del contratto per prestazione di lavoro somministrato sono riportati sul fronte del presente contratto.
- 11 bis. Così come previsto dall'art. 2, comma 1 ter, L. n. 96/2018 Le condizioni relative all'indicazione della clausola giustificatrice si applicano esclusivamente all'utilizzatore.

CORRISPETTIVI

- 12. Le tariffe pattuite (per il cui dettaglio si rimanda al fronte dei presente contratto) si adegueranno automaticamente ad eventuali variazioni degli oneri retributivi e previdenziali relativi al rapporto di somministrazione intervenute durante o anche successivamente alla somministrazione stessa e derivanti de modifiche legistative, rinnovi di contratto collettivo, sia a livello aziendale che a livello nazionale, disposizioni amministrative degli Enti Previdenziali e Assistanziali.
- 13. Nel caso di prestazione di ore straordinarie, supplementari e per ogni altra maggiorazione e/o integrazione retributiva, la tariffa applicata sarà quella concordata nell'offerta commerciale.
- 14. In caso di fermo tecnico dell'attività produttiva, anche per cause non imputabili all'impresa utilizzatrice, la stessa sarà comunque tenuta al pagamento del corrispettivo concordato e alla retribuzione dei lavoratori di cui al presente contratto.
- In caso di ritardato pagamento, QUANTA addebiterà gli interessi di mora ed I costi sostenuti per il recupero dei credito, così come disposto dagli arit. 4-5-6 D.i.gs.231/02.



A.I.A. per il Lavoro Sez. I Prot. 1103-SG del 25/11/2004 C.F., P.Iva, R.I. MI n. 10990660150 REA n. 1424760 Cap. Soc. €24,000,000 Lv.

Quanta S.p.A con socio unico Sede legale e amministrativa: Via Assietta 19, 20161 Milano - Italy Filiale: Via Amendola, 201/9 - 70126 Bari - Italy T 0808757901 F 0808499257 bari@quanta.com - quanta.com





MODALITÀ DI FATTURAZIONE

16. Mensilmente, a consuntivo, la fatturazione sarà effettuata sulla base delle ore ordinarie e straordinarie indicate sul rapportino mensile, oltre ad eventuali onerì a carico dell'impresa utilizzatrice, ed inviata in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'impresa

17. QUANTA SpA potrà risolvere il presente contratto qualora vi sia ritardo nel pagamenti da parte dell'Impresa utilizzatrice superiore ai 30 gg., nonché qualora l'impresa utilizzatrice sia ammessa o sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale, siano protestati effetti cambiari o assegni emessi dall'impresa utilizzatrice o siano promosse nel suoi confronti procedure esecutive. A tal fine l'impresa utilizzatrice dichiara di non avere in atto procedure esecutive e/o fallimentari all'atto della sottoscrizione del presente accordo.

18. La quota di ratei di retribuzione maturata su ferie e permessi, se questi vengono goduti nei corso della missione di cui al presente contratto, verrà fatturata con lo stesso margine delle ore ordinarie. In caso di aumento della retribuzione nel corso della missione, l'eventuale rivalutazione degli istituti differiti (ovvero la differenza tra i ratei di 13esima, eventuale 14esima, ferie, rol ed ex-festività accantonati ed i ratei risultanti dall'aumento retributivo) sarà fatturata.

RISERVATEZZA

19. QUANTA SpA assume l'obbligo di mantenere riservati, e non divulgare a terzi, tutti i documenti, le informazioni ed il materiale di cui venisse a conoscenza, direttamente o tramife i lavoratori somministrati inviati, nel corso dello svolgimento del presente contratto.

Gestione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato al sensi del D. Lgs. 231/2001 - Clausola contrattuale

20. Anche con riferimento a quanto previsto dal Decreto Logislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Quanta S.p.A. il Codice Elico, quale documento che definisce l'insieme di valori di elica aziendale interessa primario di Quanta S.p.A. che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei modifica della contenuti nel Codice etico.

If Codice etica è consultabile sul sito internet https://www.quanta.com/chi-siamo/certificazioni/ sotto la voce "ADOZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. Lgs. 231/2001"

La violazione grave o reliterata dei principi contenuti nel Codice Etico è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subtit dalla Società.

Il contratto potrà comunque essare risolto ex art. 1456 c.c. su comunicazione di Quanta SpA. In caso di commissione di un reato previsto dall'asservisto che riconosca la Vostra responsabilità o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di commissione di un reato previsto dal irrogazione, anche in sede cauteiare, delle sanzioni interdittive del divisto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdittiva del divisto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata ad Quanta SpA, che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di contratto per il verificarsi di





PRIVACY

21. Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni del Codice in materia di dati personali di cui al Regolamento EU 679/2016 sutta tutela delle persona e degli attri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e ad effettuare i rispettivi trattamenti dei dati in conformità alla medesime disposizioni. A tel fine, si la presente che il consenso al Lavoratore somministrato viene richiasto da QUANTA esclusivamente per i propri trattamenti e per la comunicazione a terzi, ivi incluso l'utilizzatore.

FORO COMPETENTE/ARBITRATO

22. La parti convangono che per tutte le controvereje inerenti al presente contratto sia competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Per quanto non previsto nel presente contratto si rimande al D. Lgs. 10 settembre 2003 nº 276 e alle eventuali successive modifiche al D. Lgs. 81/2015, nonché al CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Levoro in vigore

QUANTA SPA

Mais Ficien

L'impresa utilizzatrio per accettazione

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente i punti: 6 (responsabilità dell'utilizzatore).6 (sicurezza sul lavoro), 9 (contestazioni ai lavoratori), 11 (trattamento economico), 12 (adeguamento teriffe), 15 (modelità di fatturazione), 17 (risoluzione del contratto), 18 (privacy), 20 (Gastione del Modelito di Organizzazione, gestione a controllo adottato ni sensi del D. Lgs. 231/2001 - Ciausota contrattuale),

Bari, 02/01/2019

QUANTA SPA

Man Fraise

L'impresa utilizzatrice per accettazione







Spett.le Gruppo Misto Del Consiglio Regionale Della Puglia Via Capruzzi Snc 70126 BARI (BA)

Oggetto: Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato

(D.Lgs. 81/2015 art.30 e successivi)

Impresa utilizzatrice

Partita Iva/Cod. Fiscale

Gruppo Misto Del Consiglio Regionale Della Puglia - 93477940725

Sede Legale

Via Capruzzi Snc 70126 BARI BA

Sede di lavoro

TERRITORIO REGIONE PUGLIA - 70100 BARI BA

Responsabile organizzativo

DOTT. PENDINELLI

Responsabile sicurezza

Indirizzo spedizione fattura

Gruppo Misto Del Consiglio Regionale Della Puglia - Via Capruzzi Snc - 70126 BARI

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO 30 GG DATA COMPETENZA

Numero contratto

1201/2019/00087

Lavoratori richiesti

2

Data inizio e Data fine contratto

09/12/2019 - 31/12/2019

Mansione

ASSISTENTE GRUPPO CONSIGLIARE

Inquadramento/livello

IMPIEGATO - Livello: C1 - Gruppo: B CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro

Posizione Inail

95014834

Tasso Inail (/1000)

5,00

CCNL Impresa utilizzatrice

ENTI LOCALI - .

Orario di lavoro

PART-TIME ORIZZONTALE, 12 ORE SETTIMANALI SECONDO ORGANIZZAZIONE

AZIENDALE

Periodo di prova

2 gg di effettivo lavoro

Lavoratore Svantaggiato

No





Corrispettivi:

RETRIBUZIONE MENSILE	€ 1.741,14	per 13 mensilità	
PAGA BASE	€ 1.695,34	13.MA MENSILITA'	€ 1.741,14
ALTRE INDENNITA'	€ 45,80		

CORRISPETTIVI (IVA esclusa)	
ORA ORDINARIA	€ 21,14
ORA FESTIVITA'	€ 21,14
ORA ASSENZA RETRIB.	€ 21,14
RATEO FERIE GODUTE	€ 4,04
ARRETRATI RINNOVO CCNL	1,08
INDENNITA' DI COMPARTO (NO TFR)	1,06

Bari, 09/12/2019

QUANTA SpA

Meio Ficien

L'impresa utilizzatrice per accettazione







CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

(D. Lgs. 81/2015 Art. 30 e succ.)


CONDIZIONI GENERALI

Premesso che QUANTA SpA è iscritta all'Albo delle Agenzie per il lavoro alla sezione I ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 276/03 (autorizzazione definitiva 1103-SG), Vi confermiamo la somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato, che sarà erogata alle condizioni e secondo le modalità riportate di seguito, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2015, articolo 30 e successivi.

- 1. QUANTA SpA attesta il pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché il versamento dei contributi previdenziali, nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia di lavoro e previdenza.
- 2. L'impresa utilizzatrice assume l'obbligo di comunicare a QUANTA SpA i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto; rimborsare a QUANTA SpA gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro somministrato; corrispondere, in caso di inadempimento di QUANTA SpA, direttamente al lavoratore il trattamento economico nonché versare direttamente i contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro somministrato, fatto salvo il diritto di rivalsa verso QUANTA SpA.
- 3. L'impresa utilizzatrice dichiara che non sussistono i divieti alla stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro previsti dall'art. 32, D. Lgs. 81/2015 e si impegna altresì a comunicarne tempestivamente a QUANTA SpA l'eventuale insorgenza nel corso del rapporto di somministrazione. In mancanza di tale informazione, ed in ogni caso in cui venga accertata la sussistenza di uno o più dei divieti innanzi riferiti, QUANTA SpA si riserva la facoltà di richiedere all'impresa utilizzatrice di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa dovesse derivarne.
- 4. L'impresa utilizzatrice comunicherà tempestivamente a QUANTA SpA le informazioni relative allo svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compresi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il mancato superamento del periodo di prova, il cambiamento del luogo di lavoro dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, ogni cambiamento che riguardi l'orario di lavoro, le circostanze che possano formare oggetto di contestazione disciplinare, nonché ogni modifica del trattamento economico a favore dei lavoratori medesimi.
- 5. L'impresa utilizzatrice garantisce il rispetto delle disposizioni vigenti a tutela dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, con particolare riferimento al luogo di lavoro, all'orario, al riposo settimanale, al lavoro festivo e notturno. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il lavoratore somministrato a mansioni superiori si obbliga a darne immediata comunicazione scritta a QUANTA SpA consegnandone copia al lavoratore medesimo (art.35, comma 5, D.Lgs. 81/2015).
- 6. L'impresa utilizzatrice è responsabile in via esclusiva degli eventuali danni nei confronti dei terzi causati dal prestatore di lavoro e/o sofferti da quest'ultimo durante lo svolgimento delle mansioni affidategli, ferma restando la copertura assicurativa di responsabilità civile stipulata da QUANTA SpA, nei casi ed alle condizioni ivi previste.
- 7. L'impresa utilizzatrice assume l'obbligo di convalidare la prestazione effettivamente svolta dal lavoratore somministrato sottoscrivendo, secondo le modalità concordate con QUANTA SpA, il foglio presenze del lavoratore in segno di accettazione del regolare svolgimento della prestazione effettuata da ogni lavoratore avviato con contratto di somministrazione e lo invierà periodicamente a QUANTA SpA per il tramite del lavoratore, trattenendone una copia.
- 8. L'impresa utilizzatrice dichiara di aver ottemperato a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Il rispetto delle norme di sicurezza, ivi comprese quelle previste dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà assunto in toto dall'impresa utilizzatrice alle cui direttive il Lavoratore è sottoposto. L'impresa utilizzatrice, ai sensi dell'art.35, comma 4 del D. Lgs. 81/2015, si impegna ad informare i lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma ed addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale vengono assunti. L'impresa utilizzatrice si impegna a fornire al lavoratore somministrato tutte le attrezzature necessarie per la sua protezione personale.
- 9. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte di QUANTA SpA, l'impresa utilizzatrice si fa obbligo di comunicare alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art.7 della Legge 20 maggio 1970 n.300.
- 10. Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole del presente contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

CONDIZIONI SPECIFICHE

- 11. Le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori, il loro inquadramento, il luogo e l'orario di lavoro, il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative e le date di inizio e fine del contratto per prestazione di lavoro somministrato sono riportati sul fronte del presente contratto.
- 11 bis. Con riferimento all'indicazione delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015, che spetta, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, del D.L. n. 87/2018, convertito in Legge n. 96/2018, all'utilizzatore e che a questo esclusivamente si applicano, l'utilizzatore espressamente solleva l'Agenzia da ogni responsabilità discendente dall'erronea loro descrizione o dalla loro insussistenza. L'utilizzatore, inoltre, si impegna a sostenere le spese legali che l'Agenzia dovesse sostenere per la eventuale chiamata in giudizio da parte del lavoratore, allorché il ricorso giudiziale dovesse essere fondato in tutto o in parte sulla illegittimità del contratto di lavoro in somministrazione per violazione dell'art. 19, comma 1, sopra indicato.
- 11 ter. Qualora l'Impresa Utilizzatrice assuma direttamente il lavoratore ricercato e selezionato da Quanta Spa, prima che sia decorso un periodo congruo del contratto in somministrazione (comprensivo di eventuali proroghe), la stessa riconoscerà alla somministratrice un importo, a titolo di penale risarcitoria (attività di ricerca e selezione e/o formazione), pari ad € 300 (IVA esclusa) moltiplicato per il numero dei mesi mancanti al raggiungimento del periodo inizialmente concordato.





A.I.A. per il Lavoro Sez. I Prot. 1103-SG del 26/11/2004 C.F., P.iva, R.I. MI n. 10990660150 Codice Destinatario: SN4CSRI REA n. 1424760 Cap. Soc. €17.000.000 i.v. Quanta S.p.A con socio unico Sede legale e amministrativa: Via Assietta 19, 20161 Milano - Italy Filiale: Via Amendola, 201/9 - 70126 Bari - Italy T 0808757901 F 0808499257 bari@quanta.com - quanta.com



- 12. Le tariffe pattuite (per il cui dettaglio si rimanda al fronte del presente contratto) si adegueranno automaticamente ad eventuali variazioni degli oneri retributivi e previdenziali relativi al rapporto di somministrazione intervenute durante o anche successivamente alla somministrazione stessa e derivanti da modifiche legislative, rinnovi di contratto collettivo, sia a livello aziendale che a livello nazionale, disposizioni amministrative degli Enti Previdenziali e Assistenziali.
- 13. Nel caso di prestazione di ore straordinarie, supplementari e per ogni altra maggiorazione e/o integrazione retributiva, la tariffa applicata sarà quella concordata nell'offerta commerciale.
- 14. In caso di fermo tecnico dell'attività produttiva, anche per cause non imputabili all'impresa utilizzatrice, la stessa sarà comunque tenuta al pagamento del corrispettivo concordato e alla retribuzione dei lavoratori di cui al presente contratto.
- 15. In caso di ritardato pagamento, QUANTA addebiterà gli interessi di mora ed i costi sostenuti per il recupero del credito, cosi come disposto dagli artt. 4-5-6 D.Lgs.231/02.

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

- 16. Mensilmente, a consuntivo, la fatturazione sarà effettuata sulla base delle ore ordinarie e straordinarie indicate sul rapportino mensile, oltre ad eventuali oneri a carico dell'impresa utilizzatrice, ed inviata in formato elettronico nel rispetto della normative vigente.
- 17. La fattura deve essere pagata entro la data di scadenza indicata. QUANTA SpA potrà risolvere il presente contratto qualora vi sia ritardo nei pagamenti da parte dell'impresa utilizzatrice superiore ai 30 gg., nonché qualora l'impresa utilizzatrice sia ammessa o sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale, siano protestati effetti cambiari o assegni emessi dall'impresa utilizzatrice o siano promosse nei suoi confronti procedure esecutive. A tal fine l'impresa utilizzatrice dichiara di non avere in atto procedure esecutive e/o fallimentari all'atto della sottoscrizione del
- 18. QUANTA SPA, qualora vi sia l'esigenza di disporre dell'importo fatturato per fronteggiare le scadenze, potrà effettuare la cessione pro-soluto del credito a Banche o Istituti finanziari.
- 19. La quota di ratei di retribuzione maturata su ferie e permessi, se questi vengono goduti nel corso della missione di cui al presente contratto, verrà fatturata con lo stesso margine delle ore ordinarie. In caso di aumento della retribuzione nel corso della missione, l'eventuale rivalutazione degli istituti differiti (ovvero la differenza tra i ratei di 13esima, eventuale 14esima, ferie, rol ed ex-festività accantonati ed i ratei risultanti dall'aumento retributivo) sarà fatturata.

RISERVATEZZA

20. QUANTA SpA assume l'obbligo di mantenere riservati, e non divulgare a terzi, tutti i documenti, le informazioni ed il materiale di cui venisse a conoscenza, direttamente o tramite i lavoratori somministrati inviati, nel corso dello svolgimento del presente contratto.

Gestione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - Clausola contrattuale

21. Anche con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Quanta S.p.A. il Codice Etico, quale documento che definisce l'insieme di valori di etica aziendale che la società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato. E' interesse primario di Quanta S.p.A. che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice etico.

Il Codice etico è consultabile sul sito internet https://certificazioni.quanta.com

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.

Il contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c. su comunicazione di Quanta SpA. in caso di commissione di un reato previsto dal D.L.gs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con Quanta SpA., accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la Vostra responsabilità o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dello. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata ad Quanta SpA. che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.





PRIVACY

22. Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni del Codice in materia di dati personali modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio) sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e ad effettuare i rispettivi trattamenti dei dati in conformità alle medesime disposizioni. A tal fine, si fa presente che il consenso al Lavoratore somministrato viene richiesto da QUANTA esclusivamente per i propri trattamenti e per la comunicazione a terzi, ivi incluso l'utilizzatore.

FORO COMPETENTE/ARBITRATO

23. Le parti convengono che per tutte le controversie inerenti al presente contratto sia competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda al D. Lgs. n. 81/2015 e alle eventuali successive modifiche, al D. Lgs. n. 276/2003 nonché al CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro in vigore.

QUANTA SpA

Mans Fraien

'impresa utilizzatrice per accettazione

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente i punti: 4 (variazioni contrattuali), 6 (responsabilità dell'utilizzatore), 8 (sicurezza sul lavoro), 9 (contestazioni ai lavoratori), 11 (trattamento economico), 11bis (causale), 11ter (assunzione diretta),12 (adeguamento tariffe), 16 (modalità di fatturazione), 17 (risoluzione del contratto), 18 (prosoluto), 19 (ratei), 20 (riservatezza), 21 (Gestione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - Clausola contrattuale), 22 (privacy), 23 (foro di Milano).

Bari, 09/12/2019

QUANTA SpA

Mais Fraien

L'impresa utilizzatrice per accettazione





Spett.le Gruppo Misto Del Consiglio Regionale Della Puglia Via Capruzzi Snc 70126 BARI (BA)

Oggetto: Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato

(D.Lgs. 81/2015 art.30 e successivi)

Impresa utilizzatrice

Gruppo Misto Del Consiglio Regionale Della Puglia

Partita Iva/Cod. Fiscale

- 93477940725

Sede Legale

Via Capruzzi Snc 70126 BARI BA

Sede di lavoro

TERRITORIO REGIONE PUGLIA - 70100 BARI BA

Responsabile organizzativo

-

Responsabile sicurezza

-

Indirizzo spedizione fattura

Gruppo Misto Del Consiglio Regionale Della Puglia - Via Capruzzi Snc - 70126 BARI

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO 30 GG DF

Numero contratto

1201/2019/00035

Lavoratori richiesti

1

Data inizio e Data fine

05/06/2019 - 31/12/2019

contratto Mansione

ASSISTENTE GRUPPO CONSIGLIARE

Inquadramento/livello

IMPIEGATO - Livello: C1 - Gruppo: C CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro

Posizione Inail

95014834

Tasso Inail (/1000)

5,00

CCNL Impresa utilizzatrice

ENTI LOCALI - .

Orario di lavoro

PART-TIME, 12 ORE SETTIMANALI SECONDO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Periodo di prova

13 gg di effettivo lavoro

Lavoratore Svantaggiato

No





Corrispettivi:

RETRIBUZIONE MENSILE	€ 1.741,14	per 13 mensilità	
PAGA BASE	€ 1.695,34	13.MA MENSILITA'	€ 1.741,14
ALTRE INDENNITA'	€ 45,80		

CORRISPETTIVI (IVA esclusa)	
ORA ORDINARIA	€ 21,14
ORA FESTIVITA'	€ 21,14
ORA ASSENZA RETRIB.	€ 21,14
RATEO FERIE GODUTE	€ 4,04
ARRETRATI RINNOVO CCNL	1,08

Bari, 05/06/2019

QUANTA SpA

Meios Ficien





MINATO

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

(D. Lgs. 81/2015 Art. 30 e succ.)

CONDIZIONI GENERALI

Premesso che QUANTA SpA è iscritta all'Albo delle Agenzie per il lavoro alla sezione I ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 276/03 (autorizzazione definitiva 1103-SG), Vi confermiamo la somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato, che sarà erogata alle condizioni e secondo le modalità riportate di seguito, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2015, articolo 30 e successivi.

- 1. QUANTA SpA attesta il pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché il versamento dei contributi previdenziali, nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia di lavoro e previdenza.
- 2. L'impresa utilizzatrice assume l'obbligo di comunicare a QUANTA SpA i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto; rimborsare a QUANTA SpA gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro somministrato; corrispondere, in caso di inadempimento di QUANTA SpA, direttamente al lavoratore il trattamento economico nonché versare direttamente i contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro somministrato, fatto salvo il diritto di rivalsa verso QUANTA SpA.
- 3. L'impresa utilizzatrice dichiara che non sussistono i divieti alla stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro previsti dall'art. 32, D. Lgs. 81/2015 e si impegna altresì a comunicarne tempestivamente a QUANTA SpA l'eventuale insorgenza nel corso del rapporto di somministrazione. In mancanza di tale informazione, ed in ogni caso in cui venga accertata la sussistenza di uno o più dei divieti innanzi riferiti, QUANTA SpA si riserva la facoltà di richiedere all'impresa utilizzatrice di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa dovesse
- 4. L'impresa utilizzatrice comunicherà tempestivamente a QUANTA SpA le informazioni relative allo svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compresi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il mancato superamento del periodo di prova, il cambiamento del luogo di lavoro dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, ogni cambiamento che riguardi l'orario di lavoro, le circostanze che possano formare oggetto di contestazione disciplinare, nonché ogni modifica del trattamento economico a favore dei lavoratori medesimi.
- 5. L'impresa utilizzatrice garantisce il rispetto delle disposizioni vigenti a tutela dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, con particolare riferimento al luogo di lavoro, all'orario, al riposo settimanale, al lavoro festivo e notturno. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il lavoratore somministrato a mansioni superiori si obbliga a darne immediata comunicazione scritta a QUANTA SpA consegnandone copia al lavoratore medesimo (art.35, comma 5, D.Lgs. 81/2015).
- 6. L'impresa utilizzatrice è responsabile in via esclusiva degli eventuali danni nei confronti dei terzi causati dal prestatore di lavoro e/o sofferti da quest'ultimo durante lo svolgimento delle mansioni affidategli, ferma restando la copertura assicurativa di responsabilità civile stipulata da QUANTA SpA, nei casi ed alle condizioni ivi previste.
- 7. L'impresa utilizzatrice assume l'obbligo di convalidare la prestazione effettivamente svolta dal lavoratore somministrato sottoscrivendo, secondo le modalità concordate con QUANTA SpA, il foglio presenze del lavoratore in segno di accettazione del regolare svolgimento della prestazione effettuata da ogni lavoratore avviato con contratto di somministrazione e lo invierà periodicamente a QUANTA SpA per il tramite del lavoratore, trattenendone una copia.
- 8. L'impresa utilizzatrice dichiara di aver ottemperato a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Il rispetto delle norme di sicurezza, ivi comprese quelle previste dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni di integrazioni, sarà assunto in toto dall'impresa utilizzatrice alle cui direttive il Lavoratore è sottoposto. L'impresa utilizzatrice, ai sensi dell'art.35, comma 4 del D. Lgs. 81/2015, si impegna adi informare i lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma ed addestra all'uso delle attrezzature di lavora necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale vengono assunti. L'impresa utilizzatrice si impegna a fornire al lavoratore somministrato tutte le attrezzature necessarie per la sua protezione personale.
- 9. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte di QUANTA SpA, l'impresa utilizzatrice si fa obbligo di comunicare alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art.7 della Legge 20 maggio 1970 n.300.
- 10. Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole del presente contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

CONDIZIONI SPECIFICHE

- 11. Le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori, il loro inquadramento, il luogo e l'orario di lavoro, il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative e le date di inizio e fine del contratto per prestazione di lavoro somministrato sono riportati sul fronte del presente contratto.
- 11 bis. Con riferimento all'indicazione delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D. L.gs. n. 81/2015, che spetta, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, del D.L. n. 87/2018, convertito in Legge n. 96/2018, all'utilizzatore e che a questo esclusivamente si applicano, l'utilizzatore espressamente sostenere le spese legali che l'Agenzia dovesse sostenere per la eventuale chiamata in giudizio da parte del lavoratore, allorché il ricorso 1, sopra indicato.
- 11 ter. Qualora l'Impresa Utilizzatrice assuma direttamente il lavoratore ricercato e selezionato da Quanta Spa, prima che sia decorso un periodo congruo del contratto in somministrazione (comprensivo di eventuali proroghe), la stessa riconoscerà alla somministratrice un importo, a titolo di penale risarcitoria (attività di ricerca e selezione e/o formazione), pari ad € 300 (IVA esclusa) moltiplicato per il numero dei mesi mancanti al raggiungimento del periodo inizialmente concordato.

CORRISPETTIVI



A.I.A. per il Lavoro Sez. I Prot. 1103-SG del 26/11/2004 C.F., P.iva, R.I. MI n. 10990660150 Codice Destinatario: SN4CSRI REA n. 1424760 Cap. Soc. €17.000.000 i.v.

3/5





- 12. Le tariffe pattuite (per il cui dettaglio si rimanda al fronte del presente contratto) si adegueranno automaticamente ad eventuali variazioni degli oneri retributivi e previdenziali relativi al rapporto di somministrazione intervenute durante o anche successivamente alla somministrazione stessa e derivanti da modifiche legislative, rinnovi di contratto collettivo, sia a livello aziendale che a livello nazionale, disposizioni amministrative degli Enti Previdenziali e Assistenziali.
- 13. Nel caso di prestazione di ore straordinarie, supplementari e per ogni altra maggiorazione e/o integrazione retributiva, la tariffa applicata sarà quella concordata nell'offerta commerciale.
- 14. In caso di fermo tecnico dell'attività produttiva, anche per cause non imputabili all'impresa utilizzatrice, la stessa sarà comunque tenuta al pagamento del corrispettivo concordato e alla retribuzione dei lavoratori di cui al presente contratto.
- 15. In caso di ritardato pagamento, QUANTA addebiterà gli interessi di mora ed i costi sostenuti per il recupero del credito, così come disposto dagli artt. 4-5-6 D.Lgs.231/02.

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

- 16. Mensilmente, a consuntivo, la fatturazione sarà effettuata sulla base delle ore ordinarie e straordinarie indicate sul rapportino mensile, oltre ad eventuali oneri a carico dell'impresa utilizzatrice, ed inviata in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'impresa utilizzatrice.
- 17. QUANTA SpA potrà risolvere il presente contratto qualora vi sia ritardo nei pagamenti da parte dell'impresa utilizzatrice superiore ai 30 gg., nonché qualora l'impresa utilizzatrice sia ammessa o sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale, siano protestati effetti cambiari o assegni emessi dall'impresa utilizzatrice o siano promosse nei suoi confronti procedure esecutive. A tal fine l'impresa utilizzatrice dichiara di non avere in atto procedure esecutive e/o fallimentari all'atto della sottoscrizione del presente accordo.
- 18. La quota di ratei di retribuzione maturata su ferie e permessi, se questi vengono goduti nel corso della missione di cui al presente contratto, verrà fatturata con lo stesso margine delle ore ordinarie. In caso di aumento della retribuzione nel corso della missione, l'eventuale rivalutazione degli istituti differiti (ovvero la differenza tra i ratei di 13esima, eventuale 14esima, ferie, rol ed ex-festività accantonati ed i ratei risultanti dall'aumento retributivo) sarà fatturata.

RISERVATEZZA

19. QUANTA SpA assume l'obbligo di mantenere riservati, e non divulgare a terzi, tutti i documenti, le informazioni ed il materiale di cui venisse a conoscenza, direttamente o tramite i lavoratori somministrati inviati, nel corso dello svolgimento del presente contratto.

Gestione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - Clausola contrattuale

- 20. Anche con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Quanta S.p.A. il Codice Etico, quale documento che definisce l'insieme di valori di etica aziendale che la società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato. E' interesse primario di Quanta S.p.A. che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice etico.
- Il Codice etico è consultabile sul sito internet https://www.quanta.com/certificazioni/modello-organizzativo-231

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.

Il contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c. su comunicazione di Quanta SpA. in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con Quanta SpA., accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la Vostra responsabilità o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei Vostri confronti per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata ad Quanta SpA. che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..





PRIVACY

21. Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni del Codice in materia di dati personali modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio) sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e ad effettuare i rispettivi trattamenti dei dati in conformità alle medesime disposizioni. A tal fine, si fa presente che il consenso al Lavoratore somministrato viene richiesto da QUANTA esclusivamente per i propri trattamenti e per la comunicazione a terzi, ivi incluso l'utilizzatore.

FORO COMPETENTE/ARBITRATO

22. Le parti convengono che per tutte le controversie inerenti al presente contratto sia competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda al D. Lgs. n. 81/2015 e alle eventuali successive modifiche, al D. Lgs. n. 276/2003 nonché al CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro in vigore.

QUANTA SpA

'impresa utilizzatrice per accettazione


Mais Ficien

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente i punti: 4 (variazioni contrattuali), 6 (responsabilità dell'utilizzatore),8 (sicurezza sul lavoro), 9 (contestazioni ai lavoratori), 11 (trattamento economico), 11bis (causale), 11ter (assunzione diretta),12 (adeguamento tariffe), 16 (modalità di fatturazione), 17 (risoluzione del contratto), 19 (riservatezza), 20 (Gestione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - Clausola contrattuale), 21 (privacy), 22 (foro di Milano).

Bari, 05/06/2019

QUANTA SpA

Mein Ficien







Gent. Sig. Calo' Massimo VIA FEDERICO II, 2/24 74100 TARANTO TA

Bari, 05/06/2019

OGGETTO: Contratto di assunzione per prestazioni di lavoro somministrato a tempo determinato (D. Lgs. 81/2015)

Con riferimento agli accordi intercorsi, QUANTA SPA, iscritta all'Albo delle Agenzie per il lavoro alla sezione I ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 276/03 (autorizzazione definitiva 1103-SG), avendo adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 4 e 5, nonchè a quelli previsti dall'art.5 comma 2 lettera c) del decreto di cui sopra presso Vittoria Assicurazioni con Polizza N. E98/71/000004131, ha il piacere di comunicarLe l'assunzione in qualità di lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato, corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'Impresa utilizzatrice sotto specificata, alle seguenti condizioni:

Ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D.Lgs. 81/2015 Le comunichiamo quanto segue con riferimento all'impresa

Azienda Utilizzatrice: GRUPPO MISTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Luogo di lavoro: TERRITORIO REGIONE PUGLIA - 70100 BARI (BA)

Lei si dichiara fin d'ora disponibile a trasferte/trasferimenti qualora ciò si rendesse

necessario per motivi organizzativi dell'azienda utilizzatrice

Referente Organizzativo: -Referente Sicurezza: -

Protocollo contratto: 1201/2019/00035

Totale lavoratori somministrati all'azienda utilizzatrice: 1 Data inizio e Data fine contratto:Dal 05/06/2019 al 31/12/2019

Qualifica e livello:

IMPIEGATO C1 livello CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro (27/02/2014) Gruppo : C

ASSISTENTE GRUPPO CONSIGLIARE Mansione:

Data inizio e Data fine incarico: Dai 05/06/2019 at 31/12/2019

PART-TIME, 12 ORE SETTIMANALI SECONDO Orario di lavoro:

ORGANIZZÁZIONE AZIENDALE

Il suo orario di lavoro potrà subire variazioni in base alle esigenze e/o all'organizzazione dell'orario di lavoro previsto dall'azienda utilizzatrice per i suoi stessi

lavoratori.

Periodo di prova 13 giorni di effettivo lavoro

(durante il quale entrambe le parti potranno recedere

dal contratto in qualsiasi momento)

CCNL Applicato: ENTI LOCALI - .

Numero posizione assicurativa INAIL: 23000022/71



T 0808757901 F 0808499257 bari@quanta.com - quanta.com

Quanta S.p.A con socio unico

1/3



La Sua Retribuzione Lorda Mensile, che Le sarà corrisposta in 13 mensilità, è così composta:

€ 1.695,34
€ 45,80
€ 1.741,14
€ 23,00

Contratto collettivo di secondo livello:

non esistente

Scatti di Anzianita':

come previsto dal CCNL applicato dall'azienda utilizzatrice

E' intenzione di QUANTA Spa applicare al Suo rapporto di lavoro la Penalità prevista dall'art 36 CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto alla scadenza prevista nel contratto iniziale o nelle successive proroghe.

Ella, inoltre, accetta e si impegna a rispettare le seguenti condizioni:

- L'attività lavorativa, per tutta la durata della prestazione presso l'impresa utilizzatrice sarà da lei svolta nell'interesse, sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima, mentre l'esercizio del potere gerarchico e disciplinare resta in capo a QUANTA SpA.
- In caso di contratto di assunzione per prestazione di lavoro a tempo parziale, le parti convengono sulla possibilità di variare consensualmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa ivi concordata.
- Ella si impegna ad osservare le norme per la disciplina del rapporto di lavoro adottate dall'impresa utilizzatrice.
- Ella si impegna a consegnare a QUANTA Spa mensilmente, entro il giorno 1 di ogni mese, il foglio presenze con i dati relativi alla Sua prestazione oraria, da Lei firmato e debitamente controfirmato dal rappresentante della Società presso cui presta la Sua attività al fine di consentire in tempi utili l'elaborazione della sua retribuzione che verrà erogata comunque dal giorno 13 al giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
- La retribuzione Le verrà liquidata con periodicità mensile sulla base delle ore effettivamente lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun anno (art. 30, comma 2, CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro).
- Ella si impegna a rispettare le norme di sicurezza, ivi comprese quelle del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè tutte le direttive stabilite dall'azienda utilizzatrice, responsabile nei Suoi confronti della sicurezza sul lavoro. La Società utilizzatrice, ai sensi dell'art.35, comma 4, D. Lgs. 81/2015 è tenuta ad informarLa sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive ed è tenuta ad effettuare la formazione e l'addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale Ella è assunto. La Società utilizzatrice sì impegna a fornirLe le attrezzature personali di protezione del caso; Si rimanda all'allegato 1) che è parte integrante del presente contratto.
- Ella è tenuta a seguire e a rispettare tutti i principi che stanno alla base del rapporto di lavoro subordinato, ossia a titolo esemplificativo ma non esaustivo: correttezza, buona fede, diligenza, fedeltà, ecc.
- Ella si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza in merito a ogni informazione, elaborato, dato, depliant, omodello ricevuto o di cui venga a conoscenza, sia dalla nostra Agenzia sia dall'impresa utilizzatrice.
- Per tutto quanto non previsto nel presente contratto di prestazione di lavoro in somministrazione si fa riferimento alle norme di cui al D. Lgs. 81/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè al CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro in vigore e al contratto collettivo applicato dall'azienda utilizzatrice.
- Le comunichiamo che è obbligo di QUANTA Spa provvedere direttamente al pagamento della Sua retribuzione e al versamento dei contributi previdenziali in Suo favore che l'azienda utilizzatrice rimborserà in toto alla nostra





agenzia.

- Al fine di definire correttamente il Suo trattamento economico l'azienda utilizzatrice ha comunicato a QUANTA SpA i trattamenti retributivi applicati ai lavoratori suoi dipendenti comparabili con la posizione che ricoprirà in azienda.
- Nel caso QUANTA SpA non provvedesse, è obbligo dell'azienda utilizzatrice predisporre direttamente il pagamento della Sua retribuzione e il versamento dei contributi previdenziali presso gli Istituti preposti.
- Ella si impegna a far proprie le prescrizioni del codice etico di Quanta S.p.A. oltre che a rispettare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Quanta S.p.A. ex D.Lgs.231/01, consultabile sul sito internet https://www.quanta.com/chi-siamo/certificazioni/ sotto la voce "ADOZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.Lgs. 231/2001" nonchè quanto previsto eventualmente dall'Azienda utilizzatrice.

La preghiamo di restituirci copia della presente firmata per accettazione e quale autorizzazione, nel rispetto da quanto previsto dall'art. 23, comma 1, lettera p) del CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 27. Febbraio 2014.

Cordiali saluti.

QUANTA SpA

Man Fraise

Per accettazione Firma del Lavoratore



3/3



Bari, 05/06/2019

ACCORDO TRA LE PARTI

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ai sensi del Capo II del D.Lgs. 81/2015

TRA

QUANTA SpA, con sede legale in MILANO, c.a.p. 20161 VIA ASSIETTA, 19, Cod. Fisc./P.IVA 10990660150, iscritta alla sezione A dell'Art. 4 capo 1° dell'Albo delle Agenzie per il lavoro (autorizzazione definitiva n. 11/97 legge 196 del 23-12-1997)

E

Il lavoratore Calo' Massimo nato a TARANTO il 18/09/1956 e residente a TARANTO (TA)

Si conviene di stipulare il contratto di lavoro a tempo parziale instaurato in data 05/06/2019, con il seguente orario di lavoro, che potrà comunque subire variazioni in base alle esigenze e/o all'organizzazione dell'orario previsto dall'Azienda utilizzatrice per i suoi stessi lavoratori:

PART-TIME, 12 ORE SETTIMANALI SECONDO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

RIFERIMENTO CONTRATTO N:

1201/2019/00035

DURATA DELL'INCARICO:

dal 05/06/2019 al 31/12/2019 .

ORE SETTIMANALI:

12,00

MANSIONE SVOLTA:

ASSISTENTE GRUPPO CONSIGLIARE

QUALIFICA - LIVELLO: CCNL applicato dall'azienda utilizzatrice: IMPIEGATO - C1

ENTI LOCALI

La retribuzione e gli altri istituti contrattuali saranno rapportati all'orario di lavoro.



Cap. Soc. €17.000.000 l.v.

1/2



Cumulabilità con altre attività lavorative

Le parti si danno atto che, con l'instaurazione del presente rapporto di lavoro, lo svolgimento della prestazione non dovrà impedirLe la possibilità di svolgere altra attività lavorativa.

A tal proposito Lei si impegna, in relazione alla dichiarazione relativa allo stato lavorativo sottoscritta alla stipula del contratto, a dichiarare ogni variazione riguardante eventuali altri suoi rapporti di lavoro al fine di garantire il non superamento delle ore settimanali previste per Legge.

Lavoro supplementare e straordinario

Quanta S.p.A., in accordo con l'azienda utilizzatrice presso cui Lei verrà inviata in missione, ha la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari nel rispetto di quanto stabilito nel contratto collettivo applicato dall'azienda utilizzatrice nonché il superamento dell'orario stabilito (art. 6, comma 1, 2, 3 del D.Lgs. 81/2015 e art. 3 del D.Lgs. 66/2003.).

Lei con la sottoscrizione del presente contratto dichiara la propria disponibilità a fornire le prestazioni di lavoro secondo quanto previsto nel precedente comma.

Lei, debitamente informato della possibilità di farsi assistere nella stipula della presente clausola elastica da un componente della rappresentanza sindacale aziendale, dichiara di non richiedere la suddetta forma di assistenza.

Quanta S.p.A., in accordo con l'azienda utilizzatrice presso cui Lei verrà inviata in missione, le comunicherà le eventuali modifiche relative alla collocazione temporale o all'eventuale aumento della durata della prestazione lavorativa con un preavviso di 2 (due) giorni, rispettando così i termini previsti dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 81/2015

Clausole Elastiche

Quanta S.p.A., in accordo con l'azienda utilizzatrice presso cui Lei verrà inviata in missione, ha la facoltà di modificare la collocazione temporale della prestazione di lavoro rispetto a quella concordata nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dalla legge (art.6, comma 4, 5, 7, 8 del D.Lgs. 81/2015) e dalla contrattazione collettiva di settore applicabile.

Lei, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara la propria disponibilità a fornire le prestazioni di lavoro secondo quanto previsto nel precedente comma.

Lei, debitamente informata della possibilità di farsi assistere nella stipula della presente clausola elastica da un componente della rappresentanza sindacale aziendale, dichiara di non richiedere la suddetta forma di assistenza.

Le variazioni della collocazione temporale della prestazione devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 2 (due) giorni e verranno retribuiti con la maggiorazione prevista dal contratto collettivo dell'azienda utilizzatrice e non potrà eccedere la percentuale di aumento prevista dal CCNL dell'azienda utilizzatrice. La maggiorazione di cui sopra si intende comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti.

Nel caso in cui il contratto collettivo applicato dall'azienda utilizzatrice (compresi accordi di secondo livello) non disciplini le clausole elastiche si farà riferimento all'Art 6, comma 6 del D.Lgs. 81/2015.

QUANTA SpA

Man Fiam

Per accettazione Firma del Lavoratore

Applino Coll

1



VARIAZIONE DI ORARIO DA PART-TIME A FULL-TIME MO 95-AZ-REV 02/19

	Spett.	GRUPPO MISTO DEL CONSIGLIO REGIO	NALE DELLA PUGI
	VIA CAP	RUZZI SNC	, n.
	70126	BARI	(BA)
Alia cortese atten	izione di	DOTT. MARIO PENDINELLI	
VARIAZIONE ORARIO DI LAVORO DA PART-TIME ORIZZONTALE (Ai sensi del D. Lgs. 81/2015)	FULL-	TIME	
Contratto di somministrazione di lavoro a tempo	determin	ato	
Contratto nr. 1201/2019/35			
9			
Con riferimento al contratto di somministrazione di come da Vostra richiesta Vi confermiamo che a far da	prestazio	ne di lavoro a tempo determinato	in oggetto
il Sig. Massimo Calo'			
36 ore settimanali così distribuito:		svolgerà il seguente orario	di lavoro:
DAL LUNEDI' AL VENERDI' E SECONDO ORGANIZZAZIONE A		L, 1,20 ORE GIORNALIERE	
Per tutto quanto non previsto dalla presente con comministrazione sottoscritto in data 05 / 06 / La preghiamo di ritornarci una copia della presente firm	2019		di assunzione i
Bari 30 /	08 /	2019	
		Cordiali saluti, Quanta 3 p. A. P. S. P.	A
etto, confermato e sottoscritto			



A.I.Agenzie per il Lavoro Sezione i Protocollo 1103-SG del 26/11/2004 C.F., P.iva, R.I. Ml n. 10990660150 Codice Destinatario: SN4CSRI REA n. 1424760 Cap. Soc. € 17.000.000 i.v.

Quanta S.p.A con socio unico Via Assietta 19, 20161 Milano – Italy T +39 02 83387.1 F +39 02 8321446 info@quanta.com - quanta.com